Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito AVS, previdenza professionale e PC

Berna, 16 novembre 2026

Informativa n. 509 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC

Convenzione di sicurezza sociale con l'Argentina

Entrata in vigore

La convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e l'Argentina entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.

Campo di applicazione

Questa convenzione corrisponde a quelle che la Svizzera ha già concluso con altri Stati.
Il suo campo di applicazione materiale comprende le disposizioni legali dei due Stati contraenti in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e di assicurazione invalidità (AI).
La Convenzione disciplina in particolare la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati contraenti, l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli Stati contraenti, il versamento delle rendite ordinarie in caso di residenza all'estero nonché l'assoggettamento all'assicurazione delle persone esercitanti un'attività lucrativa.

Assoggettamento e distacco

Si applica il principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro (art. 6), con la possibilità di un distacco (art. 7). Le disposizioni relative al distacco si applicano anche ai cittadini di Stati terzi.
La durata iniziale del distacco per i lavoratori salariati è di tre anni, con possibilità di proroga per un massimo di due anni (art. 7 par. 1).
Un distacco di tre anni è possibile anche per i lavoratori indipendenti, ma senza possibilità di proroga (art. 7 par. 1).
Il certificato di distacco svizzero riguarda l'AVS e l'AI.

Coassicurazione dei familiari senza attività lucrativa

I familiari che accompagnano una persona che lavora in Argentina ed è assicurata in Svizzera in virtù della Convenzione rimangono assicurati ad AVS, AI e IPG, a prescindere dalla loro cittadinanza, a condizione che non esercitino un'attività lucrativa (art. 10).
Analogamente, i familiari che accompagnano una persona distaccata in Svizzera rimangono assicurati in Argentina e sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi e di versare contributi AVS/AI/IPG in Svizzera.

Prestazioni

La Convenzione prevede il versamento di un'indennità unica al posto di rendite AVS/AI di modesta entità (art. 13).
I cittadini argentini hanno diritto alle rendite straordinarie se hanno risieduto in Svizzera per almeno cinque anni (art. 14). Per il diritto a prestazioni complementari, si applica il termine d'attesa più corto previsto dall'articolo 5 capoverso 3 LPC.
La Convenzione contiene inoltre una base legale per la lotta contro gli abusi (art. 24).
Gli assegni familiari non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Pertanto, in base a quest'ultima, non sussiste alcun diritto alle prestazioni familiari per i figli residenti in Argentina.

Rimborso dei contributi

La Convenzione mantiene per i cittadini argentini la possibilità di richiedere il rimborso dei contributi AVS (art. 15).
I cittadini argentini che hanno ottenuto il rimborso dei contributi, prima o dopo l'entrata in vigore della Convenzione, e i loro superstiti non possono più far valere diritti nei confronti dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sulla base di questi contributi e dei periodi di contribuzione corrispondenti.

Link alla convenzione e all'accordo amministrativo:
RU 2026 555 - Convenzione di sicurezza sociale del 27 maggio 2024 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina | Fedlex

RU 2026 592 - Accordo amministrativo del 27 maggio 2024 concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina | Fedlex

Per qualsiasi domanda, potete scrivere all'indirizzo international@bsv.admin.ch.